



VERBALE DEL COMMISSARIO AD ACTA

DELIBERA N. 02 del 17.11.2023

OGGETTO :

**Esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Catania n. 694/2022. Determinazioni in merito al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. delle aree site nel territorio comunale e consiste al Catasto foglio 44 particella 1062 occorse per la costruzione di n. 18 alloggi economico-popolari.
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.**

L'anno **2023**, il giorno **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 11:30 nel palazzo municipale del Comune di Francavilla di Sicilia, il dott. Salvatore Marco Puglisi, Commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 694/2022 del T.A.R.S. Catania, nell'esercizio del compito assegnato, alla presenza della dott.ssa Giuseppa Maria Pirri, Segretario Generale del Comune di Francavilla di Sicilia, adotta la presente deliberazione

Premesso che:

- con ricorso portante il n. 1279/2021 R.G., il Sig. Antonio Perciabosco ha formulato declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza inoltrata, a mezzo pec in data 3 agosto 2020, con la quale il ricorrente ha invitato il Comune di Francavilla di Sicilia a voler provvedere all'acquisizione ex art. 42bis TU Espropri, di alcuni terreni di proprietà del ricorrente (distinti in catasto al foglio 44 particella 233, oggi frazionata nelle particelle nn. 1090 e 1062), ovvero alla restituzione degli stessi previa rimessione in pristino e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di definire il predetto procedimento amministrativo avviato su istanza del ricorrente;
- nel ricorso si deduceva che:
 - o con apposita procedura di esproprio, il Comune di Francavilla di Sicilia ha occupato i suddetti terreni per la costruzione di n. 18 alloggi economico – popolari da parte della Soc. Coop. Edilizia “Castello” arl, con sede in Francavilla di Sicilia, Via Don Nino Russotti, n. 11 (C.F. 00764120838), il cui programma costruttivo era stato ammesso a contributo ai sensi della L.R. n. 79/1975;
 - o con l'ordinanza n. 531 del 16.09.1983, il Comune di Francavilla di Sicilia ha disposto l'occupazione d'urgenza dei suddetti terreni, come risulta dal Verbale del 08.11.1983 di occupazione e presa in possesso dell'area assegnata dall'Amministrazione Comunale alla Coop. Ed. “Castello”;
 - o con successiva ordinanza sindacale del 13.03.1989 - adottata, quindi, oltre il fissato termine quinquennale dall'immissione in possesso – è stata determinata l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea;
 - o malgrado sui predetti terreni siano stati poi effettivamente realizzati i lavori originariamente previsti nell'ambito della suddetta procedura di esproprio, il Comune di Francavilla di Sicilia non ha mai provveduto a concludere la procedura di esproprio in questione;

o con atto di invito del 03.08.2020, l'odierno ricorrente ha richiesto al Comune di Francavilla di Sicilia di voler provvedere all'acquisizione dei suddetti terreni ai sensi dell'art. 42 bis t.u. espropri, con conseguente voltura catastale delle particelle interessate dalla procedura di esproprio di cui trattasi, ovvero, alla restituzione degli stessi previa rimessione in pristino;

- con sentenza n. 694/2022, il T.A.R.S. Catania ha accolto il ricorso ordinando al Comune resistente di completare il procedimento con l'acquisizione o con la restituzione delle aree, nominando per l'ulteriore eventuale inerzia il Segretario del Comune di Randazzo;

Dato Atto che:

- perdurando l'inattività del Comune, con verbale di insediamento del 03.10.2022/19.06.2023, il Commissario ha chiesto al dirigente tecnico del Comune di Francavilla di Sicilia e ai funzionari della predetta amministrazione di valutare la conclusione del procedimento autonomamente oppure, in via subordinata, ritenendo che lo stato dei luoghi sia tale da non consentire la restituzione (anche in assenza di una diversa valutazione fatta propria dall'Ente) ha già ritenuto opportuno provvedere ad una valutazione del valore del bene espropriato al fine di dare puntuale esecuzione alla sentenza, di effettuare tale valutazione;

- il termine di 15 giorni assegnato è decorso infruttuosamente in quanto l'Ente non ha ottemperato e reso alcuna valutazione di stima, considerato che il Responsabile Dell'Area è stato nominato con determina sindacale n. 12 del 10.04.2023, non era stato mai investito di tale questione e considerato il notevole carico di lavoro dell'ufficio, non era nella possibilità materiale nel termine di cui in esame di procedere alla stima richiesta;

Considerato che il sottoscritto Commissario ad acta nominato non possiede competenza tecnica specifica nella valutazione del bene che comporta una stima, ha richiesto all'On.le Tribunale adito al fine di potersi dotare di un ausiliario;

Preso atto che con ordinanza del 10.10.2023 il T.A.R. ha assegnato quaranta giorni per portare a compimento l'incarico ma non ha provveduto sull'istanza di nomina del tecnico/ausiliario rinviandone l'esame alla camera di consiglio del 23 novembre 2023;

Richiamati gli avvisi alle parti con nota dell'11 ottobre 2023, con cui il Commissario ha fissato l'ulteriore incontro del 17 ottobre 2023 poi rinviato alla data del 24 ottobre 2023 per dare corso al proprio mandato e all'adozione dei provvedimenti oggetto del giudicato amministrativo, anche onerando le parti del deposito di una relazione di stima;

Evidenziato che l'Ente ha perpetrato a non effettuare alcuna ricognizione di valore pur essendo a conoscenza che nel verbale di insediamento del 19 giugno 2023 espressamente il Commissario ad acta aveva deferito la stima, non possedendo le competenze tecniche per effettuarla garantendo nella sua posizione di terzo gli interessi di entrambe le parti;

Verificato che -come già rilevato e discusso in occasione del verbale di insediamento e nell'ulteriore incontro del 24 ottobre 2023- non è ipotizzabile la restituzione della particella 233 oggi frazionata nelle particelle n. 1090 e 1062 in quanto i predetti terreni non possono essere riportati allo stato preesistente poiché le aree sono irrimediabilmente trasformate in intervento edilizio e, dunque, non essendo rinvenibile alcuna alternativa deve disporsi l'acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in quanto le stesse sono attualmente di pubblica utilità;

Preso atto che:

- il Commissario non ha individuato una stima del terreno né nell'ambito del giudizio e neanche nella successiva fase, nonostante l'invito formulato al ricorrente Antonio Perciabosco a fornire una stima del bene anche al fine di sollecitare il contraddittorio;

- il Commissario ha richiesto agli Uffici la determinazione del valore del bene ma non ha ricevuto alcun contributo;

- il Commissario ha chiesto l'ausilio di un Tecnico attendendo l'autorizzazione del T.A.R. non tempestivamente emessa rispetto al termine di esecuzione della sentenza;

Verificato che la certificazione urbanistica del bene oggetto di esecuzione del giudicato rivela la propria vocazione edificatoria, anche in considerazione dell'opera pubblica realizzata come da specifiche meglio indicate nel certificato acquisito presso l'Ente e allegato al verbale del 24 ottobre 2023;

Appurato in contraddittorio con le parti nell'incontro del 24 ottobre 2023 che:

- sussistono recenti pronunzie della Corte d'Appello di Messina (del 15.10.2019 R.G. 311/2013; 15.10.2019 R.G. 310/2013; 16.09.2019 R.G. 396/2013; 19.07.2019 R.G. 312/2013; 27.04.2016 R.G.

581/2013) che hanno ad oggetto fattispecie similare e che tutte determinano un valore venale del bene indicato in € 80,00 al mq per quanto concerne i fabbricati ivi esistenti (e preesistenti rispetto all'occupazione) e lo stesso valore decurtato del 30% per la restante parte non occupata da fabbricati, all'esito di una stima peritale che trova perfetta coincidenza in tutte le fattispecie per particelle ricadenti nello stesso foglio di mappa e che presentano similari caratteristiche;

Preso atto dalla allegata certificazione urbanistica rilasciata dall'Ente in data 24 ottobre 2023 e composta da certificato di destinazione urbanistica n. 31/2021, foglio di mappa e visura relativa alle particelle oggetto del ricorso emerge una difformità rispetto alla proprietà in quanto la particella 1090 non è stata rinvenuta ma è stata rinvenuta la particella 233 in proprietà non del ricorrente ma di soggetto terzo (società Cartiera Puglisi s.r.l.) ed estraneo alla pronuncia del T.A.R. per il quale il sottoscritto Commissario ad acta non ha alcuna delega e competenza a procedere;

Considerato che nonostante il termine assegnato a parte ricorrente presente alla data del 24 ottobre 2023, questi non ha fornito nel termine assegnato elementi in ordine alla riconduzione della proprietà della particella 233 al ricorrente;

Tenuto conto che le finalità e i principi a sostegno di tutte le richiamate pronunce -peraltro rese in costanza di giudizio funzionale devoluto alla Corte d'Appello- come emerge dalla parte motiva di ognuna di esse e qui di seguito estrapolati dalla richiamata pronuncia del Giudice territoriale del 15.10.2019 R.G. n. 311/2013 sono in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di puntualizzare che *"nella determinazione dell'indennità di espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione va fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz'altro l'indice fondiario di edificabilità, il quale è riferito alle singole aree specificamente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico attuativo, ma, poiché ai fini dell'esercizio concreto dello "ius adificandi" è necessario che l'area sia urbanizzata, occorre tener conto dell'incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale; il che può anche essere espresso ricorrendo a indici di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea. Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito p.e.e.p. percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l'indice fondiario trova piena applicazione ove l'area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore generale>>* (Cassazione Civ. n. 22421/2008);

Dato atto che il Commissario ad acta nel caso di che trattasi si avvale dei poteri pubblicistici conferitigli dal T.A.R. e dalla legislazione in materia, sia per quanto attiene l'acquisizione delle particelle di cui trattasi al patrimonio dell'Ente che per quanto attiene il riconoscimento del debito fuori bilancio ai fini della copertura totale del costo dell'acquisizione;

Ritenuto che, sulla base di tale destinazione, si ritiene che il valore quantificato in € 80,00 a mq con la decurtazione del 30% sul valore unitario (poiché non vi è presenza di fabbricati preesistenti) tiene conto oltre che delle caratteristiche del bene e degli indici urbanistici della zona, di concreti parametri di riferimento, rappresentati da provvedimenti giurisdizionali specificamente indicati e anche di una valutazione della Commissione provinciale espropri di Messina richiamata nell'ambito delle pronunce di cui sopra;

Preso atto delle risultanze delle indagini catastali ed urbanistiche e della circostanza che l'acquisizione come anche la previsione dell'indennizzo può essere determinata solo con riferimento alla particella 1062 ricadente nel foglio 44 indicata in catasto, l'unica che risulta in proprietà del ricorrente e dei comproprietari come appresso indicati Perciabosco Marco (PRCMRC63L16G273G), Perciabosco Rosa (PRCRSO43L49D765S), Perciabosco Maria (PRCMRA45D63G273A) e Perciabosco Filippo (PRCFPP48S13G273G);

Dato atto dell'indicazione di cui all'ordinanza n. 1187 dell'11.04.2023 del T.A.R.S. Catania che nel giudizio per cui è causa ha statuito *"Il commissario ad acta, con relazione depositata in data 6 marzo 2023 ha rappresentato, tra l'altro, che il Comune di Francavilla di Sicilia, con deliberazione*

consiliare n. 12 del 27 maggio 2022, aveva avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ciò premesso, la Sezione rileva che l'art. 714-bis della legge n. 208/2015 stabilisce che dall'adozione della delibera consiliare di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale discendono gli effetti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000.

L'art. 243-bis, quarto comma, d.lgs. n. 267/2000 dispone che "le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3".

Nella specie, l'approvazione definitiva o il definitivo diniego di approvazione da parte della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio o sulla sua rimodulazione non risultano ancora intervenuti.

Senonché, nel caso di specie non viene in rilievo una procedura esecutiva nei confronti del Comune, in quanto il presente giudizio è stato instaurato solo per contestare il silenzio dell'Amministrazione. Ne consegue che il Comune e, in sua vece, il commissario ad acta sono tenuti a porre riparo alla situazione denunciata nel ricorso introduttivo - cioè all'inerzia amministrativa - restituendo i terreni, previa riduzione in pristino stato, ovvero provvedendo alla loro acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001";

Considerato che l'importo complessivo del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione sanante di cui in argomento è pari ad € 61.669,12, e risulta così suddiviso:

- € 18.592,00 quale indennità prevista ai sensi dell'art. 42bis T.U. Espropri, con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;
- - € 36.618,00 a titolo di indennizzo ex art. 42 bis T.U. Espropri comma 3 per la valutazione per il periodo di occupazione senza titolo nella misura del 5% annuo rivalutato forfettariamente ad una data media tra il periodo intercorrente dal 13.03.1989 (data dell'intervenuta occupazione temporanea) alla data della domanda giudiziale 3.07.2021, con copertura finanziaria che, considerata la situazione finanziaria dell'Ente e il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, in attesa di adeguato riscontro da parte degli organi competenti, giuste delibere consiliari n. 02 del 24.01.2022, avente ad oggetto "RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, DI CUI ALL'ART. 243-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE" e n.12 del 27/05/2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000) PERIODO 2021/2035", verrà garantita all'esito dell'approvazione con deliberazione consiliare del Rendiconto 2021 e del Rendiconto 2022, così come da relazione prot. n.11727 del 17.11.2023, a firma del Responsabile dell'Area economica finanziaria, che viene materialmente allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- € 1.759,12 a titolo di spese legali liquidate dal T.A.R. in favore del ricorrente con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;
- € 2.000,00 (importo massimale e forfettario) a titolo di spese occorrenti per la registrazione e trascrizione del presente atto con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;
- € 2.700,00 a titolo di rimborso per le spese commissariali che si impegnano in via preventiva sul deposito e/o capitolo di bilancio con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001
- Il Decreto del presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità con particolare riferimento all'art. 42bis
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili interessati;

DELIBERA

1) di dichiarare che le premesse del presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale ed integrano la parte dispositiva, della quale costituiscono anche motivazione;

2) di procedere, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000 per come recepito nella Regione Siciliana, all'acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 della particella 1062 foglio 44 di mq. 236, di proprietà dei sigg. Perciabosco Antonio (PRCNTN57M18G273S), Perciabosco Marco (PRCMRC63L16G273G), Perciabosco Rosa (PRCRSO43L49D765S), Perciabosco Maria (PRCMRA45D63G273A) e Perciabosco Filippo (PRCFPP48S13G273G), in quanto all'attualità di pubblica utilità ed escludendone la restituzione e riduzione in pristino;

3) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) D.Lgs. 267/2000 delle somme sopra indicate in favore dei sigg. sopra indicati, poiché ricorrono tutti i presupposti normativi per procedere al contestuale riconoscimento ed estinzione delle obbligazioni giuridiche sorte in forza dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti tra le parti, passati in giudicato ed esecutivi, relativi agli importi ex lege dovuti per l'acquisizione sanante dei terreni in premessa;

4) di stabilire che il complessivo indennizzo, ex art. 42 bis del DPR 327/2001 da corrispondere ai proprietari sopra indicati è pari ad € 61.669,12, e risulta così suddiviso:

- € 18.592,00 quale indennità prevista ai sensi dell'art. 42bis T.U. Espropri, con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;
- € 36.618,00 a titolo di indennizzo ex art. 42 bis T.U. Espropri comma 3 per la valutazione per il periodo di occupazione senza titolo nella misura del 5% annuo rivalutato forfettariamente ad una data media tra il periodo intercorrente dal 13.03.1989 (data dell'intervenuta occupazione temporanea) alla data della domanda giudiziale 3.07.2021, con copertura finanziaria che, considerata la situazione finanziaria dell'Ente e il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, in attesa di adeguato riscontro da parte degli organi competenti, giuste delibere consiliari n. 02 del 24.01.2022, avente ad oggetto "RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, DI CUI ALL'ART. 243-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE" e n.12 del 27/05/2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000) PERIODO 2021/2035", verrà garantita all'esito dell'approvazione con deliberazione consiliare del Rendiconto 2021 e del Rendiconto 2022, così come da relazione prot. n.11727 del 17.11.2023, a firma del Responsabile dell'Area economica finanziaria, che viene materialmente allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- € 1.759,12 a titolo di spese legali liquidate dal T.A.R. in favore del ricorrente con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;
- € 2.000,00 (importo massimale e forfettario) a titolo di spese occorrenti per la registrazione e trascrizione del presente atto con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;
- € 2.700,00 a titolo di rimborso per le spese commissariali che si impegnano in via preventiva sul deposito e/o capitolo di bilancio con imputazione al seguente codice di bilancio 1.5-2.02, del bilancio di competenza;

5) di dare, altresì, atto in conformità dell'Ordinanza del T.A.R.S. Catania n. 1187 dell'11.04.2023 del T.A.R.S. Catania che il pagamento delle somme dovute al Sig. Antonio Perciabosco non potranno seguire i termini previsti nella normativa in tema di esproprio per via della prevalenza della normativa speciale in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

6) di dare mandato al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, nel rispetto del TU Espropri, a procedere alla trascrizione del decreto di acquisizione sanante presso gli uffici dei registri immobiliari nonché alle operazioni di voltura presso i competenti uffici, tutto a cura e spese del Comune beneficiario;

7) di demandare agli uffici comunali competenti di adottare i provvedimenti necessari a perfezionare l'acquisizione ex art. 42 bis, ai fini della completa esecuzione della sentenza sopra emarginata precisando che le somme spettanti per le attività commissariali, che presuntivamente assommano ad € 2.500,00, con il presente atto vengano impegnate, dovranno essere corrisposte all'esito della liquidazione del T.A.R.S. Catania;

8) di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis legge 241/90 e dei commi 2 e 7 dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

9) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;


10) di disporre a cura del Segretario Generale, gli adempimenti successivi previsti dalla normativa vigente tra cui la trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti così come previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., oltre che la notifica del presente atto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio Revisori dei Conti

Francavilla di Sicilia, 17.11.2023

Il Commissario ad acta
Dott. Salvatore Marco Puglisi



Il Segretario Generale
Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria





Comune di
Francavilla di Sicilia
Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

(Città Metropolitana di Messina)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Catania n. 694/2022. Determinazioni in merito al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. delle aree site nel territorio comunale e consiste al Catasto foglio 44 particella 1062 occorse per la costruzione di n. 18 alloggi economico-popolari.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne la **Regolarità contabile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L. R. n. 48 dell' 11.12.91 recante " Provvedimenti in tema di autonomie Locali ", così come integrato dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2000,esprime parere Favorevole.


Dalla residenza comunale, 16.11.2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTARIA

CASTAGNOLO GIOVANNA



Comune di
Francavilla di Sicilia
Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

(Città Metropolitana di Messina)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Catania n. 694/2022. Determinazioni in merito al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. delle aree site nel territorio comunale e consiste al Catasto foglio 44 particella 1062 occorse per la costruzione di n. 18 alloggi economico-popolari.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne la **Regolarità tecnica**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L. R. n. 48 dell' 11.12.91 recante " Provvedimenti in tema di autonomie Locali ", così come integrato dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, esprime parere Favorevole.

Dalla residenza comunale, 16.11.2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA

GEOM. SALVATORE RAFFONE



Comune di
Francavilla di Sicilia
Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Oggetto: Esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Catania n. 694/2022. Determinazioni in merito al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. delle aree site nel territorio comunale e consiste al Catasto foglio 44 particella 1062 occorse per la costruzione di n. 18 alloggi economico-popolari.

Proposta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore

Premesso che:

Con ricorso portante il n. 1279/2021 R.G., il Sig. Antonio Perciabosco ha formulato declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza inoltrata, a mezzo pec in data 3 agosto 2020, con la quale il ricorrente ha invitato il Comune di Francavilla di Sicilia a voler provvedere all'acquisizione ex art. 42bis TU Espropri, di alcuni terreni di proprietà del ricorrente (distinti in catasto al foglio 44 particella 233, oggi frazionata nelle particelle nn. 1090 e 1062), ovvero alla restituzione degli stessi previa rimessione in pristino e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di definire il predetto procedimento amministrativo avviato su istanza del ricorrente.

Con sentenza n. 694/2022, il T.A.R.S. Catania ha accolto il ricorso ordinando al Comune di Francavilla di Sicilia di completare il procedimento con l'acquisizione o con la restituzione delle aree, nominando per l'ulteriore eventuale inerzia il Segretario del Comune di Randazzo, quale commissario ad acta;

Ai fini dell'acquisizione sanante di cui in argomento, non potendo provvedere alla loro restituzione previa remissione in pristino poiché le aree sono state trasformate in intervento edilizio, è stato quantificato in €. 61.669,12, il costo complessivo gravante sul Comune di Francavilla di Sicilia, per la copertura del quale si necessita del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio e, si chiede, copertura finanziaria mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 sia di parte accantonata al Fondo passività potenziali sia di parte libera.

Considerato che:

- Il Comune di Francavilla di Sicilia, con Deliberazione di Consiglio comunale n° 2 del 24/01/2022, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-Bis del T.U.E.L.;
- Con deliberazione n° 12 del 27/05/2022, il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-Bis del D.Lgs. n° 267/2000;
- Alla data odierna non è ancora pervenuta alcuna pronuncia di approvazione e/o diniego del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-Bis del D.Lgs. 267/2000, da parte degli Organi preposti;
- Che l'art. 243-Bis del D.Lgs. 267/2000, al comma 4 recita "*Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di*

riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3”.

Rilevato, tra l'altro, che:

- l'ultimo bilancio approvato dall'Ente, è il bilancio 2020/2022 e il rendiconto della gestione anno 2020;
- non sono ancora stati approvati i seguenti documenti contabili:
 - Bilancio di Previsione anno 2021/2023;
 - Rendiconto della gestione anno 2021;
 - Bilancio di Previsione anno 2022/2024;
 - Rendiconto della gestione anno 2022;
 - Bilancio di Previsione anno 2023/2025;

e che, pertanto, l'Ente sta operando in gestione provvisoria;

- l'ultimo rendiconto approvato, ovvero l'anno 2020, si è chiuso con un disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 pari ad €. 10.360.021,33;

Dopo quanto suesposto, si evidenzia quanto segue:

- Non è possibile utilizzare avanzo di amministrazione presunto in quanto non quantificabile prima dell'approvazione dei rendiconti di gestione relativi agli anni 2021 e 2022;
- Non vi è accantonato nel risultato di amministrazione avanzo libero da poter destinare in quanto l'Ente si trova in disavanzo come da ultimo bilancio approvato (anno 2020);
- Le somme accantonate nel fondo passività potenziali, non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali le somme stesse sono state accantonate, stante la prescrizione recata dal paragrafo 9.2.10 del principio contabile applicato n. 4/2 in forza del quale *” Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati ”*; da ciò consegue che qualora fosse possibile utilizzare l'avanzo accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, ovvero rendiconto 2020, per dare copertura alla spesa di cui sopra, lo si potrebbe utilizzare solamente se la fattispecie cui la stessa si riferisce risulti ricompresa negli accantonamenti disposti alla chiusura di detto esercizio (anno 2020 - piano di riequilibrio) che sono stati dettagliati nel prospetto “a/1” allegato al rendiconto.

Per le premesse e motivazioni di cui sopra,

Il servizio di ragioneria, non può rilasciare sulla presente proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio, né parere di regolarità contabile né attestazione di copertura finanziaria.

Francavilla di Sicilia, li 17/11/2023

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e
Tributaria
Giovanna Castagnolo

Firmato digitalmente da: GIOVANNA CASTAGNOLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 17/11/2023 11:46:15

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO li 17.11.2023

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza comunale, li 17.11.2023

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria)